



**Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando**

**Al Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della
Giustizia
Dott. Giuseppe Santalucia**

**Al Presidente della Commissione Giustizia del
Senato
Sen. Nico d'Ascola**

A tutti i Senatori

Onorevoli Senatori,

L'Unione delle Camere Penali Italiane è intervenuta più volte nel percorso di approvazione del DDL S2067, formulando, nelle diverse sedi e nella differenti occasioni, rilievi ed osservazioni che hanno trovato adeguata considerazione e valutazione nell'ambito della elaborazione e della approvazione di molte proposte emendative e soppressive.

Non può tuttavia tacersi che, nell'ambito dell'intero DDL, la riforma dell'istituto della prescrizione costituisca, tutt'ora, uno dei nodi evidentemente più complessi che ha determinato nell'intero Paese una discussione spesso assai aspra, che si sta riproponendo anche nell'ambito del presente passaggio parlamentare.

Ogni giorno nelle nostre aule di giustizia i giudici fissano, trattano, rinviando i processi penali sulla base di un unico metro, quello della prescrizione dei reati. Sebbene l'istituto sostanziale della prescrizione sia nato per soddisfare l'esigenza propria dell'ordinamento e del singolo cittadino, di non vedere attivato lo strumento del processo penale per fatti e condotte risalenti nel tempo, la prescrizione finisce certamente per far da "sentinella" alla ragionevole durata del processo.

Si tratta, per così dire, di un "effetto collaterale virtuoso" perché, se da un lato risponde ad un criterio di ragionevolezza che il tempo estingua reati per i quali non è più agevole indagare e trovare la prove, e che il diritto all'oblio agisca anche al fine di impedire che le eventuali pene vengano scontate da una persona oramai del tutto diversa da quella che aveva commesso il reato, è anche vero che la prescrizione svolge, nel nostro sistema penale, un indispensabile e fondamentale ruolo di contenimento dei tempi processuali.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005



Come abbiamo, dunque, sempre sostenuto con forza allungare la prescrizione finisce con l'allungare inammissibilmente i tempi del processo.

La riforma della prescrizione all'esame del Senato, non tiene conto di nessuna di queste diverse fondamentali ragioni che, fondate su altrettanto evidenti principi costituzionali, fanno della prescrizione nel nostro Paese, e con riferimento agli assetti in concreto del nostro processo penale, uno strumento di equilibrio tanto razionale, quanto assolutamente indispensabile.

Abbiamo già in quelle diverse sedi manifestato ed argomentato la nostra contrarietà all'impianto della riforma che allunga inevitabilmente, anziché accorciare, così come sarebbe necessario, i tempi del processo, soprattutto con riferimento a quei reati (contro la PA) per i quali maggiore è l'interesse della collettività ad una risposta definitiva e sollecita. Non ha senso infatti che un cittadino debba attendere due decenni per sapere, ad esempio, se un uomo politico ha male amministrato la sua città rendendosi responsabile di un reato di corruzione.

Non possiamo in questa Sede, non ribadire le nostre critiche, di ordine tecnico, che giustificano tale contrarietà richiamando tutti i nostri documenti e le nostre proposte di emendamento in proposito, le quali hanno trovato parziale accoglimento nella stesura finale della Commissione del Senato. Ma nell'operare tale richiamo non possiamo non prendere ancora in considerazione il contenuto della ulteriore proposta che ha imposto il rinvio della discussione del DDL.

La proposta di riforma della prescrizione, posta all'attenzione di Codesto ramo del Parlamento in base all'emendamento "Casson", già formulata e respinta in sede di Commissione Giustizia del Senato, rischia difatti di trasformarsi, in particolare, in uno strumento devastante del processo penale.

I tempi della giustizia penale italiana, come si è già sottolineato, cadenzati dalla "necessità" di evitare la prescrizione dei reati, sarebbero inevitabilmente ed immediatamente dilatati ed i processi diverrebbero sostanzialmente eterni. Qualsiasi processo di appello, non rischiando più la prescrizione potrebbe essere fissato dopo quindici o venti anni dal fatto, perché non vi sarebbe più alcun ostacolo ad una trattazione più sollecita delle cause, e lo stesso ovviamente varrebbe per i processi di Cassazione ove i ricorsi, che oggi vengono fissati secondo l'unico metro dello scadere del termine di prescrizione, potrebbero essere trattati con eguale lentezza.

Occorre, in proposito, anche riflettere su di un principio di umanità e di dignità della persona assai semplice, e di un vero e proprio "diritto alla vita" di intuitiva evidenza e di rilevanza



costituzionale, che i tempi della prescrizione così congegnati evidentemente violano, sconvolgono e disprezzano.

Non si tratta solo di un diritto dell'imputato a vedere risolta la sua posizione processuale in tempi brevi e comunque ragionevoli (così come impongono l'art. 2 e l'art. 111 cost.), o di vedere il condannato spiare l'eventuale condanna a breve distanza di tempo dalla commissione dell'illecito (così come imporrebbe l'art. 27 cost.), ma anche di rispettare le esigenze delle persone offese, delle parti civili e della intera collettività.

Un simile meccanismo (quello congegnato dall'emendamento "Casson"), lascerebbe infatti per tempi lunghissimi la stessa parte civile in attesa di una sentenza definitiva, inibendogli la possibilità di ottenere l'eventuale risarcimento, lascerebbe l'intera società nel dubbio se un concittadino, o eventualmente un amministratore, sia responsabile o meno dei fatti per i quali è stato tratto a giudizio, in quanto né il rinvio a giudizio, né ancora una sentenza di primo grado, possono certo ritenersi, nel nostro sistema processuale, sufficienti a soddisfare la domanda di giustizia. Per non dire dei rapporti amministrativi, lavorativi, dei sequestri, delle provvisori, inevitabilmente lasciati languire in un insopportabile limbo di incertezza, legato agli esiti finali del processo.

Lasciare in sospeso le risposte rinviandole a decenni a venire, sembra davvero un atto di barbarie ed una scelta irragionevole, destinata a recare pregiudizio irreparabile per chi è imputato ma anche per la persona offesa e per la società.

Ma non è solo questo. Per quanto le considerazioni sopra svolte appaiano del tutto sufficienti a ritenere la necessità di lasciare inalterato l'istituto della prescrizione nei suoi tratti essenziali, e volgere casomai lo sguardo ad una differente soluzione delle attuali inefficienze sistemiche (come è noto oltre il 70 % dei reati si prescrive nella fase delle indagini preliminari), occorre riflettere anche su ulteriori gravissimi effetti distorsivi che una simile riforma potrebbe avere sull'assetto del processo penale già gravato da evidenti squilibri.

Una volta, infatti, che l'interesse sul processo si sarà concentrato solo sulla sua fase iniziale, l'intero asse del processo, già tutto sbilanciato sulla fase delle indagini e delle cautele, finirà con il legarsi all'accusa ed al suo eventuale primo riconoscimento, anziché sulla sua successiva e definitiva verifica. Una verifica che resterà consegnata a un indistinto e non predicibile futuro affidato per di più alla più totale discrezionalità dei giudici, con effetti devastanti per le vite delle persone. Senza invece tenere conto del fatto che le riforme delle sentenze di primo grado insistono su circa il 40 % delle decisioni di primo grado.



Occorre in proposito respingere con forza l'idea, più volte manifestata, secondo la quale la riforma della prescrizione così come prospettata, avrebbe altresì un benefico effetto deflattivo. Nulla di più sbagliato, in quanto dopo una condanna di primo grado che incida sulla libertà e sul patrimonio del proprio assistito, ciascun difensore ovviamente formulerà tutte le impugnazioni che potranno giovare alla sua posizione processuale, prescindendo del tutto dall'ottenimento o meno di una eventuale prescrizione. E il dato sopra indicato, relativo alla percentuale dei casi di riforma delle sentenze di primo grado, dimostra con la necessaria evidenza, la effettiva indispensabilità ed utilità delle impugnazioni e la necessità che le stesse vengano decise in tempi ragionevoli.

Il processo che malauguratamente ne deriverà, sarà dunque definitivamente schiacciato sugli effetti mediatici degli avvisi di garanzia, dell'emissione ed esecuzione delle misure cautelari personali, dei sequestri e delle misure cautelari reali in genere, che è quanto ordinariamente inesorabilmente devasta la vita del singolo indagato o imputato. Il processo risulterà in questo modo condizionato dalla necessità di dare subito una risposta positiva alle aspettative così pericolosamente inoculate nella collettività, mentre nessuno, dopo venti anni dal fatto, dall'arresto e dal primo esito processuale, ricorderà della vicenda ed avrà interesse ad una assoluzione. E tanto più i fatti saranno remoti nel tempo, tanto meno si potrà rimuovere il grave pregiudizio oramai costituito da quella prima remotissima condanna.

I guasti prodotti da questa riforma, ed in particolare dall'emendamento "Casson", sostenuto da una forte spinta populistica, potrebbero avere, non solo sul processo, ma sull'intero assetto sociale e democratico del Paese, un effetto davvero devastante e regressivo.

Con i migliori saluti

Roma, 19 settembre 2016

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci